

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE DOPO LA DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITÀ

Taratura autovelox, il Viminale tira il freno

Anche dopo la sentenza della Consulta sulla taratura non serve alcuna particolare certificazione ulteriore per utilizzare i sistemi autovelox automatici in dotazione ai servizi di polizia stradale che sono già controllati periodicamente. Diversamente gli apparecchi di misurazione della velocità dei veicoli utilizzati esclusivamente con la presenza della pattuglia come il telelaser al momento non possono essere utilizzati senza una verifica periodica di funzionalità. Quindi prima di fare ricorso conviene verificare bene con quale sistema è stato immortalato il trasgressore. E per questo i servizi di polizia stradale sono a completa disposizione degli utenti. E in ogni caso sarà necessaria una modifica di legge per adeguare bene la portata della sentenza al codice stradale. Sono queste in sintesi le prime indicazioni che ha fornito il ministero dell'interno con la circolare n. 300/A/4745/15/144/5/20/5 del 26 giugno 2015, conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 45/6° del codice stradale nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature autovelox siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura (sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, si veda *ItaliaOggi* del 19 giugno scorso). La questione da chiarire (e che il Viminale si è guardato bene dall'appro-

anche se utilizzati con la pattuglia non devono sottoporsi ad alcuna particolare verifica oltre a quelle già richieste dai manuali o dai decreti di omologazione.

Solo gli strumenti destinati a essere impiegati con la presenza necessaria degli agenti, conclude la circolare, non possono più essere utilizzati. Almeno fin tanto che laser, telelaser e sistemi simili non vengono sottoposti a una verifica tecnica.

Stefano Manzelli

© Riproduzione riservata



La circolare sul
sito www.italiaoggi.it/documenti

fondire) riguarda la necessità di tarare o meno tutti gli strumenti elettronici utilizzati per il controllo della velocità dei veicoli presso un centro metrologico autorizzato. Che al momento in Italia sono solo due. E con quale frequenza. A parere dell'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale nonostante la sentenza della Corte costituzionale gli organi di polizia stradale, nel rispetto del dm 29 ottobre 1997, sono tenuti a osservare le modalità di impiego dei misuratori elettronici previste dai manuali d'uso. La normativa vigente, specifica la circolare, «non prevede un generalizzato obbligo di taratura anche se la necessità di una verifica periodica è di norma prevista nel manuale d'uso». In pratica, prosegue il ministero dell'interno, già da alcuni anni «i dispositivi utilizzati per controllo da remoto o per la contestazio-

ne successiva delle violazioni in materia di velocità sono sottoposti a verifica iniziale o periodica presso un centro opportunamente accreditato presso il snt, sistema nazionale di taratura Accredia, ovvero presso lo stesso costruttore, che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme Iso 9001:2000 e seguenti». In tal senso gli strumenti denominati tutor, vergilius e autovelox che sono in dotazione alla polizia stradale, prosegue il Viminale, possono continuare a essere utilizzati normalmente perché la sentenza della Consulta non impone alcuna particolare novità. Quindi i tutor, gli impianti fissi della rete ordinaria e gli autovelox

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

